




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 4 - 2017

EMENDAMENTI AL DDL 1276

*" Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017.
Legge di stabilità regionale "*

Nota di lettura

XVI Legislatura
30 gennaio 2017



Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Servizio delle Commissioni

Con la collaborazione dei Consiglieri parlamentari del Servizio delle Commissioni

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4370- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente documento contiene l'analisi, articolo per articolo, delle disposizioni dell'emendamento GOV 1 presentato dal Governo al disegno di legge n. 1276 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017 - legge di stabilità regionale", esaminato dalle commissioni legislative di merito e oggi all'esame della Commissione Bilancio.

Dopo una breve sintesi del contenuto delle singole disposizioni, sono messi in evidenza i principali aspetti di criticità connessi ai profili sostanziali e di copertura finanziaria.

Va preliminarmente osservato che il maxiemendamento contiene la riscrittura di alcune norme già contenute nel ddl n. 1276 - articoli 2, 8, 10, 11, 14 - e numerose norme aggiuntive al testo originario della manovra.

Giova ricordare a tal proposito che il contenuto della legge di stabilità regionale è stato riformato dal D.Lgs. 23-6-2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che all'Allegato 4/1 disciplina gli strumenti di programmazione regionale e, al punto 7, lettera f), dispone che nel contenuto tipico della legge di stabilità siano ammesse norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa <<restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio>>.

Data questa premessa e andando all'esame del contenuto delle singole norme, non può non rilevarsi che in diversi casi ci si trova in presenza del recepimento, integrale o parziale, a volte statico e a volte dinamico, di riforme nazionali di settore, che vengono introdotte nell'ordinamento regionale in un solo articolo che necessariamente contiene solo alcuni o, in qualche caso, nessun tratto (è il caso della riforma degli Ersu di cui all'articolo 9 bis) della disciplina rinviando alla normativa di attuazione.

Va sottolineato come la tecnica del recepimento di una riforma di grande rilievo mediante un solo articolo in sede di legge di stabilità regionale, a parte la valutazione della compatibilità con il citato contenuto tipico della legge di stabilità, pone problemi di legittimità dal punto di vista del rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa, ha diversi profili di impatto e applicativi non valutabili preventivamente e ha l'effetto di ricondurre sostanzialmente e integralmente alla fonte secondaria i numerosi aspetti relativi all'applicazione delle norme e alla risoluzione delle eventuali aporie nell'ordinamento.

Si riporta di seguito il testo del punto 7 dell'Allegato 4/1 del Dlgs. 118/2011:

<<7. La legge di stabilità regionale

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.>>.

Articolo 2

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

Nota

Il comma 1 prevede l'assegnazione ai comuni delle risorse di parte corrente per il triennio 2017/2019 e l'anticipo al 15 aprile della data di riparto delle medesime risorse nonché la soppressione del Fondo perequativo.

Il comma 2 prevede la soppressione della corrispondente norma, contenuta nella legge regionale n. 27/2016, relativa all'assegnazione per gli anni 2018 e 2019 nonché (comma 7 bis) la destinazione di 8 milioni di euro per interventi di protezione civile a carico del Fondo perequativo comunale.

Si segnala che le riserve di cui ai commi 7 e 7 bis, ora introdotto, dell'articolo 1 della legge regionale n. 27/2016, sono poste a valere del Fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 2, legge regionale n. 5/2014, di cui si dispone l'abrogazione.

Occorre, pertanto, coordinare le due norme.

Il comma 3 prevede la riduzione delle autorizzazioni di spesa per il finanziamento del Fondo investimenti comuni e delle funzioni delle ex province a valere sulle risorse provenienti dai risparmi della sanità, in proporzione alla minore disponibilità delle medesime risorse.

Il comma 4 estende fino al 2019 la norma che prevede l'assegnazione ai comuni del 100 per cento delle quote riscosse, ciò al fine di incentivare l'accertamento tributario e la lotta all'evasione.

Il comma 5 prevede l'abrogazione delle disposizioni relative alla riduzione delle risorse in favore dei comuni destinatari delle *royalties* per il finanziamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei comuni in dissesto, in conseguenza della nuove disposizioni della legge regionale n. 27/2016 in materia di precari.

Poiché il comma 5 in esame sembra introdurre una norma a regime, dal punto di vista della chiarezza normativa sarebbe più corretto abrogare esplicitamente anche l'articolo 27, comma 6, della l.r. 3/2016 piuttosto che prevederne la cessazione degli effetti, in modo da non mantenere sovrapposizioni di norme nell'ordinamento, fonte di confusione interpretativa.

Il comma 6 prevede una modifica alla citata legge regionale n. 27/2016 relativa al finanziamento delle stabilizzazioni dei precari delle Unioni di comuni, che viene quindi posto in parte a carico del Fondo per i precari dell'Assessorato Autonomie locali ed in parte a carico delle medesime Unioni di comuni.

Articolo 8

Rifinanziamento leggi di spesa e disposizioni finanziarie

Nota

Nel presente articolo sono contenute le previsioni per il rifinanziamento degli enti vigilati e di altri interventi.

Come risulta dalla relazione tecnica del Governo, la quantificazione a favore dei suddetti enti è stata effettuata dando totale copertura alle spese del personale ed aggiungendo a tale importo una somma pari al 10% a titolo di spese per il funzionamento.

Il contributo per i teatri è stato mantenuto ai livelli del 2016.

L'articolo, nel disciplinare il rifinanziamento delle leggi di spesa individuate nell'allegato 1, assegna, fra l'altro, risorse in favore di soggetti specificamente individuati. Tra questi si segnalano l'università Kore di Enna, l'Ente Autodromo di Pergusa e Fiumara d'arte, che non sono ricompresi nell'elenco degli enti, organismi strumentali e società partecipate della Regione richiamato nella Nota integrativa al Bilancio di previsione 2017-2019.

Gli elenchi sopradetti, sono stati aggiornati dal Governo nella nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019 e ricomprendono, tra gli altri, l'Istituto di alta cultura "Orestyadi" di Gibellina e la Fondazione "The Brass Group".

Peraltro si sottolinea che per l'università Kore, l'Ente autonomo di Pergusa e la Fondazione The Brass Group, la relazione tecnica motiva le ragioni che giustificano lo specifico contributo nel rispetto dei principi costituzionali in materia.

Si chiede al Governo di fornire chiarimenti in ordine all'aggiornamento del novero degli enti e organismi strumentali, avuto riguardo anche al rispetto delle previsioni normative sul bilancio consolidato di cui al decreto legislativo n. 118/2011.

L'articolo in esame prevede altresì disposizioni finanziarie varie e modifiche di norme in materia di contabilità. Nel dettaglio si segnalano le seguenti disposizioni:

- **comma 3** estende ai soggetti di cui la Regione si avvale e che trovano finanziamento nell'allegato 1 le modalità di erogazione dei contributi previste per gli enti regionali ;
- **comma 4** prevede la erogazione di indennità complessive annue di 90.000 euro per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019 in favore del personale incardinato presso l'Assessorato della Salute, dipartimento per la pianificazione strategica;
- **comma 5** estende all'esercizio finanziario 2017 la riserva sul fondo per il funzionamento delle scuole agli istituti musicali già prevista per l'esercizio finanziario 2016. La disposizione, relativa al personale docente, non comporta l'assunzione di oneri aggiuntivi.
- **commi 6 e 7:** si apportano modifiche alle modalità di determinazione del disavanzo di amministrazione, derivanti dalla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità come disposto dalla legge 208/2015. **In particolare va sottolineato che, dal 2019, la quota di disavanzo così determinata è destinata a confluire nel risultato di amministrazione per un**

importo di 77835 migliaia di euro, come si evince dal prospetto allegato.

– **commi 8 e 9** prevedono il blocco della spesa con l'accantonamento in un fondo, di contestuale creazione, dell'importo di 75 milioni di euro (pari alla differenza fra 100 milioni di decurtazioni e 25 milioni di minori entrate fiscali per l'IVA) cui si potrà eventualmente attingere se, nel corso dell'esercizio finanziario, le stime delle regolazioni contabili dovessero risultare non congrue.

– **comma 10** prevede l'iscrizione in bilancio, per gli anni 2018 e 2019, delle risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate al finanziamento delle garanzie occupazionali dei forestali. In particolare, si appostano 73.069.153,34 di euro per il 2018 e 42.130.901,83 di euro per il 2019.

Per il finanziamento complessivo della spesa per le garanzie occupazionali dei forestali si veda l'articolo 11 comma 4.

– **comma 11** precisa la esatta imputazione delle somme relative al funzionamento della centrale unica di committenza.

–**comma 12** dispone, in armonia con le norme statali vigenti, la fissazione dei nuovi termini per l'**approvazione** del Rendiconto generale da parte della Giunta regionale e dell'Assemblea regionale. Si sottolinea che nella normativa regionale vigente i termini fissati fanno riferimento alla presentazione del documento finanziario e non alla sua approvazione.

–**comma 13** apposta delle somme a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento delle pari opportunità per il pagamento di un debito pregresso della società Lavoro Sicilia S.p.A. per la mancata attuazione del progetto Conciliazione tempi di vita e di lavoro. **Si chiede al Governo di fornire maggiori informazioni non presenti nella relazione.**

– **comma 14** dispone la modifica dell'art.7 della legge regionale 11 agosto 2015 n.16, nella parte concernente la formulazione della disposizione di copertura degli oneri rendendola coerente con la previsione di bilancio per il 2017 del capitolo di spesa 216518 sul quale sono stati previsti gli stanziamenti. Tali oneri discendono dalla regionalizzazione della gestione della tassa automobilistica.

Si ricorda, peraltro, che in materia è recentemente intervenuta l'impugnativa dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 24/2016 nella parte in cui disponeva la concentrazione delle fasi dell'accertamento e della riscossione di somme dovute a titolo di tassa automobilistica regionale.

– **comma 15** prevede la destinazione di somme per la liquidazione di enti ed aziende regionali, la cui definizione è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni.
Manca la relazione tecnica

– **comma 16** autorizza la spesa di 69.500 euro per le finalità di cui all'articolo 14, comma 4 della l.r. 27/1991 che si riporta di seguito:

<<Delle predette borse di studio una, di carattere biennale, dovrà essere riservata a soggetti portatori di handicap di cui all'*articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68*, in possesso di diploma di laurea conseguito in una università siciliana, che intendano impegnarsi nel campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare avente sede in Catania, presso l'Istituto di fisica nucleare dell'Università. A conclusione di detta borsa di studio ed in relazione ai risultati conseguiti, il titolare della stessa potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato da parte del predetto Centro, per lo svolgimento di attività di ricerca ⁽³⁹⁾. Agli oneri derivanti dal predetto contratto si provvede ai sensi dell'*articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47*. Le relative somme saranno versate direttamente al Centro siciliano di fisica nucleare.il "Premio Giovanni Bonsignore".>>

–**comma 17** la norma abroga la vigente disposizione relativa alla relazione annuale dell'assessore per l'economia sulla consistenza dei residui attivi e passivi superata dalla nuova disciplina del dlgs. 118/2011. **Si segnala un problema di formulazione: va cassato l'alea riguardante l'articolo 16.**

Tabella 1 – Elenco capitoli con stanziamento in aumento 2017–2019

Norma di riferimento	missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Denominazione	Autorizzazione di spesa LR 3/2016 Art. 20 + LR 14/2016 Assestamento			Autorizzazione di spesa LR 0/2017 Art. 2 commi 1-8			Riduzione LF 2017 art 8, commi 8-9			Autorizzazione di spesa a seguito di riduzione ai sensi LR 0/2017 Art. 2 commi 9-9		
								2016	2017	2018	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2018
L.R. 14/1968	16	1	1	10	2	147704	Contributo all'Istituto sperimentale zootecnico per le spese di funzionamento comprese quelle relative al personale impiegato.(comprende ex capitolo 141703)	2.250	1.805	1.715	2.998	2.979	2.979	600	587	589	2.400	2.392	2.390
L.R. 14//1988 , art. 48	9	5	1	12	2	442525	Spese per l'istituzione di parchi regionali e riserve naturali	0	0	0	60	0	0	12	0	0	48	0	0
LR 16/2013, art. 1	1	3	1	4	2	215734	Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico	6.274	0	0	8.708	8.708	8.708	1.742	1.717	1.723	6.971	6.991	6.958
LR 26/1998, art. 15	4	4	1	9	2	373324	Contributo al IV Polo universitario di Enna	0	0	0	1.000	1.000	1.000	200	197	198	800	803	802

Norma di riferimento	missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Denominazione	Autorizzazione di spesa LR 3/2016 Art. 20 + LR 14/2016 Assestamento			Autorizzazione di spesa LR 0/2017 Art. 2 commi 1-8			Riduzione LF 2017 art 8, commi 8-9			Autorizzazione di spesa a seguito di riduzione ai sensi LR 0/2017 Art. 2 commi 9-9		
								2016	2017	2018	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2018
Lr 5/2006, art. 1	5	2	1	13	2	377762	Contributo alla Fondazione Brass Group per la gestione ordinaria	0	0	0	250	205	205	50	49	49	200	201	201
LR 33/1966, art. 38	6	1	1	13	2	473711	Contributo annuo all'ente Autodromo di Pergusa per consentire le manifestazioni motoristiche e per il conseguimento dei fini istituzionali.	0	0	0	400	400	400	80	79	79	320	321	321
LR 24/2016, art. 11, c. 2	7	1	1	13	2	473311	(NI) trasferimenti ai comuni degli ambiti territoriali afferenti agli aeroporti di Trapani Birgi e Comiso per il sostegno delle attività di promozione del territorio	0	5.500	0	5.500	6.000	6.500	1.100	1.184	1.286	4.403	4.816	5.214
LR 24/2016, art. 6	12	2	1	6	2	183355	Trasferimenti per l'attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto, e semi convitto, ai	5.000	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	3.830	3.776	3.788	15.330	15.374	15.362

Norma di riferimento	missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Denominazione	Autorizzazione di spesa LR 3/2016 Art. 20 + LR 14/2016 Assestamento			Autorizzazione di spesa LR 0/2017 Art. 2 commi 1-8			Riduzione LF 2017 art 8, commi 8-9			Autorizzazione di spesa a seguito di riduzione ai sensi LR 0/2017 Art. 2 commi 9-9		
								2016	2017	2018	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2018
							servizi negli ambiti igienico-personale, comunicazione extrascolastica autonomia e comunicazione.												

Articolo 9 bis
“Riordino Ersu”

Nota

L'articolo 9 bis, al primo comma, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 269, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Bilancio di previsione 2017”), istituisce un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio universitario, accorpando così i quattro enti attualmente esistenti, che fanno capo alle Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna come previsto dall'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20.

Il secondo comma demanda a un decreto del Presidente della Regione l'attuazione del primo comma.

Dal punto di vista letterale, la norma, pur modificando la struttura degli enti previsti dall'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, non abroga tale articolo: pertanto, **sotto il profilo della tecnica normativa, sarebbe più appropriato intervenire direttamente attraverso una modifica alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, piuttosto che procedere con un'abrogazione tacita delle norme in atto vigenti** che rischia di generare difficoltà interpretative

La disposizione in commento opera nella sostanza una riforma della materia dei servizi agli studenti universitari, e presenta **profili di criticità dal punto di vista del rispetto del principio di legalità laddove demanda l'intera disciplina dell'istituendo ente alla normativa secondaria senza porre vincoli, almeno per gli aspetti più rilevanti**. Peraltro la norma demanda l'attuazione della riforma non ad un regolamento esecutivo, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto, ma a un decreto del Presidente della Regione, che dovrà definirne competenze e organigramma.

Non sono indicate la sede del futuro ente unico, né la possibilità che esso abbia sedi distaccate presso le Università.

Si segnala che la norma statale impone di assicurare comunque una rappresentanza degli studenti negli organi direttivi dell'istituendo ente: sarebbe opportuno inserire nella norma legislativa almeno il rispetto di tale previsione.

Si suggerisce poi di valutare l'opportunità di inserire una norma transitoria circa gli organi elettivi attualmente in carica presso i sopprimendi ERSU.

Si ricorda che nella Commissione di merito sono già stati incardinati due disegni di legge che prevedono a un riordino sistematico della materia.

Articolo 10
Liquidazione degli enti

Nota

La norma prevede che, nell'ipotesi di soppressione e liquidazione di enti, la Regione non

risponda delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione, richiamando quanto previsto all'art. 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni (legge finanziaria per il 2002, in particolare si trattava della lettera d), ora abrogato.

Pur contenendo la norma un rinvio dinamico, **sarebbe opportuno citare la normativa in atto vigente**, ovvero **l'art. 2, comma 634, lett. e) della legge 244/2007**, poiché esso non ha testualmente modificato e sostituito il precedente (abrogato da altra disposizione).

La citata nuova disciplina (art. 2, co. 634, lett. e) ha riproposto la medesima formulazione aggiungendo però, rispetto alla precedente, la previsione espressa che tale limitazione si applichi in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo in esame dispone, fra l'altro, che per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si faccia luogo alla liquidazione coatta amministrativa.

Al comma 3 si segnalano problemi di coordinamento: va chiarito se l'ultimo periodo si riferisca all'ipotesi di liquidazioni deficitarie previste al comma 1.

Il comma 4 affida la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere per la soppressione delle Aziende autonome Terme Acireale e Sciacca (prevista dalla l.r. 11/2007) all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni

Sarebbe opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sulla portata applicativa della presente disposizione.

Articolo 10 Bis

Disposizioni per l'Ente Acquadotti Siciliani in liquidazione

Nota

La proposta normativa impone all'EAS in liquidazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, nelle more dell'attuazione della riforma del servizio idrico di cui alla l.r. 19/2015, di consegnare gli impianti di competenza ai comuni o ai consorzi di comuni interessati, che ne assumono la gestione.

Il personale di ruolo dell'EAS assunto a tempo indeterminato transita alla RESAIS.

Per l'avvio della gestione l'Assessorato energia e servizi di pubblica utilità concede ai comuni che ne facciano richiesta un'anticipazione da restituire in 10 anni.

Articolo 10 ter

Disposizioni in materia di società partecipate

Nota

Il comma 1 dispone l'applicazione in Sicilia del dlgs. 175/2016, ossia del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (emanato in attuazione di alcune delle deleghe

contenute nella c.d. "Riforma Madia").

Il citato testo unico disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Conseguentemente al recepimento della riforma nazionale in tema di revisione delle partecipazioni pubbliche, la norma abroga i commi 1 e 3 dell'art. 20 della l.r. 11/2010 Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione, che, rispettivamente prevedevano:

- al comma 1 l'elenco delle società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche indicate, che si riporta di seguito:

<< le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:

- a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;*
- b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale;*
- c) Sicilia e servizi S.p.a. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;*
- d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi;*
- e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito;*
- f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo;*
- g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;*
- h) Siciliacque S.p.a. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;*
- i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifica – tecnologica e della ricerca;*
- l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.;*
- m) S.P.I. S.p.A per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.*

- al comma 3: la competenza del Presidente della Regione ad individuare altre aree strategiche con proprio decreto, su proposta dell'Assessore per l'economia previo parere vincolante della Commissione bilancio dell'ARS.

L'articolo in esame mantiene ferma l'applicazione della vigente normativa regionale (art. 33 l.r. 9/2015) relativa alle società controllate dalla Regione, in tema di numero e durata degli amministratori, riformando invece la disciplina dei compensi i cui limiti non sarebbero più <<ridotti del trenta per cento>> ma andrebbero <<applicati tenuto conto della diversa complessità organizzativa>> .

I commi 2, 3 e 4 dettano disposizioni in tema di personale delle società partecipate in liquidazione: si rinvia alla relazione tecnica del Governo per la descrizione del contenuto.

Come anche sottolineato nella relazione tecnica del Governo, la riforma nazionale necessita

di un recepimento da parte della Regione siciliana, per quegli aspetti, di non poco momento, relativi alle competenze in tema di <<organizzazione amministrativa regionale e degli enti pubblici regionali>> (Corte Cost.).

Tuttavia, nonostante la dichiarata intenzione del Governo, nella relazione tecnica, di pervenire <<comunque ad un più efficace coordinamento con la rimanente legislazione regionale in materia>>, si ribadisce quanto osservato in premessa: la tecnica del recepimento dinamico di una riforma di grande rilievo mediante un solo articolo in sede di legge di stabilità regionale, pone diversi profili di impatto e applicativi non valutabili preventivamente e ha l'effetto di ricondurre sostanzialmente e integralmente alla fonte secondaria i numerosi aspetti relativi all'applicazione delle norme e alla risoluzione delle eventuali aporie nell'ordinamento.

Si segnala al comma 2, il mancato coordinamento della modifica proposta all'articolo 64, comma 4, l.r. 21/2014 senza provvedere al contempo a espungere dal medesimo il riferimento all'articolo 20, comma 1, l.r. 11/2010 che viene abrogato dal comma precedente.

COMPETENZE REGIONALI IN TEMA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

La Corte costituzionale ha ricondotto i differenti aspetti della disciplina delle società partecipate, in relazione al riparto della potestà legislativa ex art. 117 Cost., a più materie: «ordinamento civile», «tutela della concorrenza», «coordinamento della finanza pubblica», ma anche «organizzazione amministrativa regionale e degli enti pubblici regionali», nel caso in cui la disciplina riguardi specificamente l'organizzazione dell'esercizio delle funzioni regionali attraverso lo strumento societario.

La Corte costituzionale ha in particolare ritenuto non conformi al disposto dell'art. 117 Cost. le previsioni eccessivamente dettagliate riferibili alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», che – in quanto di legislazione concorrente – deve essere disciplinata a livello statale solo nei principi fondamentali, nonché le disposizioni statali che impediscano del tutto alle Regioni di organizzare le proprie funzioni anche attraverso società che esercitino attività amministrativa o servizi strumentali all'attività dell'ente socio di riferimento (società cd. strumentali).

Con particolare riferimento a tale ultimo punto, le previsioni limitative delle attività esercitabili dalle società partecipate contenute nel decreto potrebbero, specie se interpretate in senso restrittivo, risultare non del tutto conformi al disposto costituzionale.

Nella sentenza 20 maggio 2008, n. 159 la Corte ha ritenuto incostituzionali delle disposizioni dettagliate relative al compenso e al numero degli amministratori di società partecipate dalle Regioni. L'impostazione della Corte sembra mutata nella pronuncia 23 luglio 2013, n. 229, in cui tali disposizioni vengono ricondotte alla materia "trasversale" (e di

competenza esclusiva statale) dell'«ordinamento civile»: secondo tale sentenza la Regione non può essere privata della facoltà di utilizzare le società per l'organizzazione delle proprie funzioni, ma lo Stato può stabilire – anche nel dettaglio – le caratteristiche dello strumento societario che può essere adottato (consistenza e compenso dell'organo amministrativo compresi).

Articolo 10 quater Norme per la riduzione degli organici negli enti

Nota

ARTICOLO 10 QUATER

Prevede la riduzione delle dotazioni organiche degli enti strumentali regionali, degli enti economici AZASI, EMS ed ESPI, dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane nonché della società RESAIS in misura pari al personale cessato dal servizio sulla base della normativa nazionale per l'anticipo pensionistico (età minima 63 anni; maturazione pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; contribuzione minima 20 anni), a fronte di una indennità a carico del datore di lavoro fino alla maturazione dei requisiti di pensionamento ordinario previsto dalla legge Fornero. L'applicabilità della norma è subordinata alla verifica delle condizioni di economicità per l'ente interessato.

Si chiedono chiarimenti al Governo in merito ai criteri per individuare e valutare tale condizione di economicità al fine di meglio precisare l'ambito di applicazione potenziale della disposizione

In particolare in relazione al comma 3 si segnala la mancanza di proiezioni e stime sull'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'ente e della Regione, oltre che su previsione di risparmi e numero di soggetti potenzialmente coinvolti dall'applicazione della norma.

Articolo 10 quinquies

Riforma sistema controlli enti regionali

Nota

I commi 1 e 2 recepiscono la riforma nazionale in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile sugli enti ed organismi pubblici di cui al D.lgs. n. 123/2011 concernente la "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Come evidenziato dal Governo nella relazione tecnica, la riforma necessita di un recepimento legislativo regionale.

Al riguardo si ribadisce quanto già precedentemente osservato in tema di recepimento delle riforme nazionali in sede di legge di stabilità e si chiedono pertanto chiarimenti al Governo, ulteriori, rispetto a quelli forniti nella relazione tecnica, sull'impatto applicativo dell'articolo in esame sull'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale e degli enti, nonché sul coordinamento con la normativa vigente.

I commi 3 e 4 contengono disposizioni conseguenti per l'operatività dei primi due commi.

Al comma 5 le disposizioni prevedono l'ampliamento del novero degli enti a cui si applica il tetto del corrispettivo per gli amministratori (50.000 euro) e per i revisori (25.000).

Il comma 6 mira a stabilire che il legale rappresentante degli enti regionali deve essere individuato tra quelli di nomina regionale.

Articolo 10 sexies

Centrale unica di committenza

Nota

Prevede disposizioni in materia di personale assegnato alla centrale unica di committenza.

Articolo 11

ConSORZI di bonifica e garanzie occupazionali forestazione

Nota

Con il **primo comma** vengono abrogate le disposizioni che hanno introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell'equilibrio finanziario entro l'esercizio finanziario 2020; la gestione delle morosità dei consorziati; la riduzione progressiva, a partire dal 2015, della misura del contributo a carico della Regione; la soppressione, fatti salvi i livelli occupazionali, a decorrere dal 2021, del predetto contributo.

Vengono altresì rideterminati i criteri per la corresponsione del contributo ai consorzi di bonifica, tenendo conto della spesa del personale addetto.

Con il **comma 2** si dispone la cessazione di efficacia della sospensione dei ruoli di cui all'articolo 10, comma 28, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e il contestuale annullamento dei ruoli emessi per il 2014 ed il 2015 e già sospesi e si impone la riemissione sulla base dei valori di riferimento per il 2014.

La disposizione andrebbe meglio formulata chiarendo che i destinatari della disposizione sono i Consorzi di bonifica, che dovranno poi procedere all'annullamento dei ruoli: così formulata presenta qualche criticità sotto il profilo del rispetto delle competenze statali in tema di procedura civile poiché si tratta di una comminatoria di nullità da parte del legislatore regionale su ruoli già emessi e pertanto soggetti alla normativa sulla riscossione.

Sarebbe opportuno che il Governo chiarisse le modalità di quantificazione della spesa e la

congruità dell'autorizzazione prevista.

Articolo 14

FONDI GLOBALI E TABELLE

Nota Riscrittura tecnica

NORME AGGIUNTIVE
TECNOLOGIA DIGITALE

Articolo A 1
Pubblica Amministrazione digitale

Nota

Prevede l'adozione, da parte dell'Ufficio per il coordinamento sistemi informativi regionali in raccordo con Sicilia e Servizi, di piattaforme comuni per la dematerializzazione e la razionalizzazione di banche dati degli enti locali, con finanziamenti a carico del PO FESR 2014/2020. Attribuisce, inoltre, al predetto Ufficio la gestione delle spese per i sistemi informativi dell'amministrazione regionale, attraverso l'istituzione di apposita unità operativa.

CREDITO

Articolo A 2
Accertamento in entrata e riutilizzo somme PO FESR 2007/2013

Nota

Con le disposizioni in esame si prevede che le somme restituite dai gestori degli strumenti del PO FESR 2007-2013 confluiscono in un apposito fondo destinato a finanziare delle misure di sostegno ai soggetti vittime di atti estorsivi.

Articolo A 3
Accesso al credito delle PMI locali

Nota

La norma intende favorire il sistema delle garanzie pubbliche per la concessione di fidi alle PMI locali. In particolare, si prevede che l'Assessorato regionale per l'economia, d'intesa con l'Assessore regionale per le attività produttive, autorizzi i confidi (consorzi di garanzia riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2005) al riutilizzo di <<risorse, rimborsi, recuperi e trasferimenti derivanti da strumenti finanziari>> come integrazione al fondo rischi per la concessione di garanzie alle PMI locali.

NOTE

L'intesa è prevista tra "Assessorato" ed "Assessore": andrebbe riformulato.

La clausola di salvaguardia andrebbe formulata con precisione poiché il generico rinvio alla normativa sugli aiuti di Stato non è sufficiente a garantire il rispetto della normativa

comunitaria in tema di notifica degli aiuti.

Si chiede al Governo di fornire chiarimenti sulla portata applicativa della disposizione e sotto il profilo del rispetto della normativa in tema di aiuti di Stato ai confidi.

FUNZIONE PUBBLICA

Articolo A 4

Comunicazione istituzionale

Nota

Prevede, in attuazione delle disposizioni della legge n. 150 del 2000, la costituzione di uffici stampa sia nell'amministrazione regionale sia negli enti regionali, anche mediante una modifica delle rispettive dotazioni organiche, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per la Regione si prevede la possibilità, nelle more dell'espletamento di appositi concorsi, di ricorrere a giornalisti professionisti, sulla base dei *curricula*, da assumere con contratto a tempo determinato secondo le norme per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione.

Occorre valutare la compatibilità delle citate assunzioni con i principi previsti dal regolamento di cui al DPR 21 settembre 2001, n. 442, emanato in attuazione della legge n. 150/2000 e recante norme per l'individuazione dei titoli del personale da utilizzare negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, considerato che la norma prevede la costituzione degli uffici stampa in applicazione della citata normativa nazionale.

Articolo A 5

Personale Bruxelles

Nota

Prevede una deroga all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81/2015, in materia di proroghe e rinnovi di contratti a tempo determinato, per i contratti del personale dell'Ufficio di Bruxelles nonché la cessazione dei relativi incarichi in conseguenza della cessazione del Presidente della Regione che li ha conferiti.

In particolare la disposizione statale derogata prevede la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato qualora si verificano le seguenti condizioni: i contratti siano prorogati per un numero di volte superiore a cinque nell'arco di 36 mesi; i contratti siano rinnovati entro dieci giorni dalla scadenza se inferiori a 6 mesi

ovvero entro venti giorni dalla scadenza se superiori a 6 mesi.

La norma dispone espressamente una deroga alla disciplina statale in materia di contratti di lavoro, pertanto potrebbe presentare criticità sotto il profilo della compatibilità costituzionale in relazione alla competenza esclusiva statale sull'ordinamento civile ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo sulla compatibilità costituzionale della disposizione.

ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Articolo A 6

Albo dei lavoratori del servizio idrico integrato

Nota

La proposta normativa istituisce, presso ciascuna Assemblea territoriale idrica, l'albo dei lavoratori del servizio idrico integrato le cui modalità di funzionamento ed aggiornamento sono demandate all'emanazione di un decreto da parte dell'assessore per l'energia e dei servizi di pubblica utilità.

In fase di prima applicazione, all'Albo è iscritto il personale che prestava servizio nella società affidatarie del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali che hanno cessato l'attività. Tale iscrizione costituisce titolo di preferenza ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 173 del dlgs. 152/2006.

Si chiedono chiarimenti al Governo sulla compatibilità fra tale disposizione e la normativa statale richiamata di cui all'articolo 173 del dlgs. 152/2006 (codice dell'ambiente) che prevede la salvaguardia dei lavoratori entro otto mesi dal passaggio di consegne al nuovo gestore.

Articolo A 7

Disposizioni in materia di impiantistica dei rifiuti

Nota

La norma dispone che la Regione provveda direttamente alla realizzazione dei nuovi impianti, tramite il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, nelle more dell'avvio operativo delle competenze d'ambito previste nella legge regionale n. 9 del 2010, 'con ambito territoriale ottimale su base regionale' ed in armonia col Piano regionale dei rifiuti.

La norma presente criticità sotto il profilo della formulazione.

TERRITORIO E AMBIENTE

Articolo A 8

Disposizioni in materia di demanio

Nota

L'assessore per il territorio e ambiente, con proprio decreto, fissa criteri e requisiti funzionali per la classificazione degli stabilimenti balneari.

POLITICHE SOCIALI

Articolo A 9

Potenziamento centri per l'impiego

Nota

Il comma 1 di tale norma autorizza l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ad avvalersi del Ciapi di Priolo in qualità di ente *in house* della Regione per assicurare il potenziamento dei servizi offerti dai centri per l'impiego. Le attività potenziate riguardano la materia dei servizi e delle politiche attive del lavoro e gli altri servizi specialistici anche nei confronti dei soggetti disagiati e fragili.

Il comma 2 prevede che il Ciapi per lo svolgimento dei suddetti servizi possa essere autorizzato ad attuare progetti sul FSE 2014/2020.

Lo stesso comma 2 aggiunge che il Ciapi deve utilizzare prioritariamente gli ex dipendenti degli sportelli multifunzionali recentemente inseriti in un elenco unico istituito con la legge regionale n. 3 del 2016. Tale priorità e tale utilizzo devono avvenire, secondo la disposizione, nel rispetto della normativa vigente: **si chiede al Governo di fornire chiarimenti a tale ultimo riguardo.**

Articolo A 10

Comunità alloggio per minori

Nota

Il comma 1 autorizza la spesa, ai sensi del D. l.vo 118/2011, quale saldo delle somme riconosciute per l'anno 2016, di 3 milioni e duecento mila euro. Ciò per fare fronte agli oneri

nascenti dai rapporti con le Comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'A.G.O.

Il comma 2 pone il relativo onere a carico del capitolo 182526

Trattasi di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 118/2011. **Si chiede al Governo di fornire opportuni chiarimenti in ordine alla sussistenza di presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, non presenti né nella relazione al disegno di legge né nella richiamata nota del dipartimento competente di richiesta di variazione in aumento del relativo capitolo di spesa.**

Articolo A 11

Vittime atti estorsivi

Nota

In aggiunta alle misure di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 20/1999 ("Interventi in favore delle vittime di richieste estorsive") e a favore dei soggetti individuati dal comma 2 del predetto articolo, la norma prevede la concessione di prestiti, da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, nella misura massima di 250 mila euro, sulla base di documentazione rilasciata dalla Prefettura e con modalità stabilite con decreto del Presidente della Regione.

La copertura finanziaria è assicurata dal <<riutilizzo somme del PO FESR e PO FSE provenienti da strumenti di ingegneria finanziaria>>.

Sarebbe opportuno quantificare il limite massimo di spesa degli interventi da finanziare.

TURISMO

Articolo A 12

Turismo termale

Nota

La proposta normativa rende applicabile nella Regione le disposizioni della legge 323/200 sul riordino del settore termale.

Si ribadisce quanto osservato in premessa sul recepimento delle riforme nazionali di settore in un solo articolo contenuto nella legge di stabilità.

Si chiedono chiarimenti al Governo sulla portata applicativa della disposizione poiché recepisce una riforma di settore, che fra l'altro interseca anche competenze in materia sanitaria.

E' prevista l'adozione delle linee guida dell'assessore regionale per il turismo, sport e spettacolo per lo sviluppo e la promozione del settore turistico termale.

Articolo 13

Bellini teatro festival

Nota

Il comma 1, allo scopo di celebrare la figura di Vincenzo Bellini, prevede che il Teatro Massimo di Catania, Ente autonomo regionale, promuova ogni anno un festival intitolato all'artista siciliano di fama mondiale.

Il comma 2 per la suddetta finalità autorizza una spesa di 150 mila euro annui per ciascuno degli esercizi 2017-2018-2019.

La spesa complessiva è pari a 450 migliaia di euro per il triennio 2017-2019.

AGRICOLTURA

Articolo A 14

Modifica al comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3

Nota

Ridetermina e incrementa, nei limiti di spesa vigenti, la misure delle risorse minime da destinare alla lotta passiva agli incendi boschivi ed alla manutenzione del demanio forestale.

Articolo A 15

Servizi assistenza tecnica negli allevamenti

Nota

Il comma 1 proroga, estendendolo al triennio 2017/2019, il regime di aiuti di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 24/2016. Si tratta, in particolare, di aiuti finalizzati all'espletamento dei compiti relativi all'assistenza tecnica negli allevamenti da versare alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute, escludendo dunque pagamenti diretti agli allevatori.

Il regime di aiuti è in esenzione, può essere attuato cioè senza la necessità di una previa autorizzazione comunitaria, nel rispetto però del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Il comma 2 individua la copertura finanziaria dell'aiuto di cui al comma 1 stabilendone anche

la misura massima in 1.400 migliaia di euro.

Articolo A 16

Norme in materia di promozione

Nota

La norma, al fine di rendere più efficace la promozione dei vini siciliani, prevede l'innalzamento, dal 50 all'80 per cento, dell'aliquota del contributo a valere su risorse regionali per le iniziative di promozione dei vini siciliani nei paesi terzi (ossia extracomunitari), da parte delle aziende vitivinicole siciliane, iniziative adottate nell'ambito dell'OCM vino.

Al comma 2 è prevista la copertura finanziaria del relativo onere. 1400 migliaia di euro per gli anni 2017, 2018, 2019.

Il comma tre destina i proventi dei di diritti di reimpianto della Riserva regionale alla copertura dell'onere di cui al comma 2.

Il comma 4 stabilisce che gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati alla conformità agli orientamenti dell'UE sugli aiuti di stato 2014-2020 e alla definizione delle relative procedure.

NOTE: sarebbe opportuno riformulare la rubrica in termini più specifici facendo riferimento al settore vitivinicolo.

Articolo A 17

Accordo transattivo relativo alla misura 214/1 PSR Sicilia 2007-2013

Nota

La norma autorizza l'Assessore regionale dell'agricoltura a concludere un accordo transattivo con le aziende che hanno fatto ricorso relativamente al bando sull'agricoltura biologica (misura 214/1 PSR Sicilia 2007-2013), bando da 320 milioni di euro.

Il comma 2 autorizza, per i fini di cui al comma 1, la spesa di 370.000 euro.

SANITA'

Articolo A 18

Abrogazione e modifiche di norme

Nota

Con i commi 1 e 4 sono apportate modifiche all'art. 25 della legge regionale 5/2009 in materia di erogazione di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private.

Con il comma 1 si riserva una quota dei tetti di spesa relativi alle prestazioni specialistiche degli ambulatori e della ospedalità privata alle strutture private accreditate vittime di richieste estorsive.

Con il comma 4 viene modificato il termine entro il quale l'Assessore regionale per la sanità fissa i tetti di spesa per le prestazioni specialistiche.

Con il comma 3 gli enti del servizio sanitario regionale sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di trasparenza dei conti pubblici.

NOTE: sarebbe opportuno riformulare la rubrica in termini più specifici facendo riferimento al settore sanitario.

INFRASTRUTTURE**Articolo A 19****Continuità servizi di trasporto pubblico locale passeggeri su strada****Nota**

In armonia con le indicazioni del Piano regionale dei trasporti e con gli atti di indirizzo dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture ed i trasporti, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, sono stabiliti i livelli di servizi minimi di trasporto con particolare riguardo alle persone con ridotta capacità motoria.

E' prevista la possibilità di procedere all'affidamento diretto dei servizi di trasporto extraurbano su strada all'AST ai sensi dei presupposti e delle modalità stabilite dal Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Il livello dei servizi minimi a carattere locale che gli enti locali devono garantire è determinato con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità su delibera della Giunta.

Il comma 6 prevede che nelle more della riforma organica di settore, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, mobilità e trasporti possa autorizzare, nell'ambito dei contratti di affidamento provvisorio, l'esercizio di nuovi servizi regionali di trasporto aggiuntivi; in caso di pluralità di richieste per il medesimo servizio, è attribuita preferenza al titolare del contratto che esercita nell'ambito geografico di riferimento. **Si chiedono chiarimenti al Governo sulla compatibilità di tale comma con la normativa sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici.**

--

Articolo A 20**Acquisizione materiale rotabile****Nota**

L'assessorato regionale per le infrastrutture e trasporti può subentrare nei contratti di fornitura stipulati da altro Ente aggiudicatore per l'acquisizione del materiale rotabile al patrimonio regionale purché il fornitore sia stato scelto a seguito di procedura concorrenziale ad evidenza pubblica.

Articolo A 21**Parcheggi di interscambio****Nota**

Con la normativa proposta, si intendono realizzare parcheggi di interscambio nei 'comuni di Palermo, Catania e Messina' anziché 'nelle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina'.

Articolo A 22**Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 6 del 2009****Nota**

Introduce modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 6 del 2009 avente ad oggetto il recupero di edifici situati nei centri storici e zone omogenee.

In particolare, amplia le fattispecie degli interventi di recupero per i quali l'assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con la Ragioneria generale della Regione, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate.

Manca la relazione tecnica.

Articolo A 23**Fondo di rotazione****Nota**

La presente proposta normativa intende destinare i proventi del Fondo di rotazione istituito dalla normativa regionale per la progettazione in materia di interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti regionali ed extraregionali, ai tre livelli di progettazione previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 50/2016, ossia al progetto di fattibilità tecnica ed economica, al progetto definitivo e al progetto esecutivo, in luogo della

destinazione delle somme alla mera progettazione definitiva.

Articolo A 24

Diritti fissi dovuti per l'attività degli uffici del Genio civile

Nota

La proposta normativa intende modificare gli importi dovuti dai privati per l'espletamento delle attività degli uffici del Genio civile in materia di autorizzazioni, attestazioni, certificazioni varie, pareri e consultazioni dell'archivio.

Articolo A 25

Consorzio autostrade siciliane

Nota

Disciplina la riforma del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) prevedendo la creazione di una società che subentri nella titolarità della concessione delle tratte autostradali in atto affidate allo stesso Consorzio

Si rinvia per il contenuto alla relazione tecnica.

BENI CULTURALI

Articolo A 26

Misure in materia di Beni culturali. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20".

Nota

L'articolo contiene diverse disposizioni che mirano a modificare la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 in materia di parchi archeologici siciliani.

Il comma 1, al primo periodo, individua la destinazione esclusiva dei ricavi della vendita dei biglietti nel miglioramento della fruizione del parco attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nella seconda parte si prevede che una percentuale delle entrate dei parchi dotati di autonomia finanziaria possa essere destinata ad altri parchi privi di detto requisito; la determinazione di tale percentuale è demandata ad un decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali.

Il comma 2 stabilisce che le norme che disciplinano il Parco archeologico di Agrigento (contenute nel Titolo I della l. r. n. 20/2000) si applicano anche, in quanto compatibili, ai parchi dotati di autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria ai sensi del comma 8 dell'articolo 20 della medesima l. n. 20/2000.

Il comma 3 modifica la composizione del consiglio del parco prevedendo quali componenti soltanto i sovrintendenti e due esperti, si escludono cioè il sindaco e il dirigente regionale. Muta di conseguenza anche il numero dei soggetti che partecipano ai lavori del consiglio con voto consultivo, segnatamente si aggiungono il direttore del parco e i sindaci ai tre esperti già previsti: per quanto concerne questi ultimi, non viene previsto il titolo di studio, né un dettagliato meccanismo di nomina. **Nell'elencare i componenti del consiglio del parco, sostituire gli alinea con le lettere.**

Il successivo comma (numerato pure 3, per un refuso nel testo presentato infatti si ripete due volte il numero 3 inficiando così anche la numerazione successiva) stabilisce che i rimborsi e i compensi per i componenti del consiglio del parco sono interamente a carico del bilancio del parco.

Il comma 4 prevede che i componenti del consiglio del Parco – eccetto il Sovrintendente – possono essere confermati una sola volta tranne nei casi “comprovate esigenze eccezionali ed urgenti”.

Il comma 5 abolisce l'immediata esecutività degli atti del direttore prevedendo un termine di 30 giorni per la loro efficacia.

Il comma 6 mira a recepire nel settore dei parchi la disciplina di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come recentemente modificato, che ammette una procedura di selezione di dirigenti esterni. La stessa norma dispone che ai suddetti soggetti venga riconosciuto un trattamento economico nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e che tale trattamento sia posto a carico del parco.

La seconda parte del comma 6 (**si segnala che testualmente e tecnicamente non si lega alla prima**) attribuisce ulteriori competenze al direttore del parco.

Il comma 7 attribuisce un'ulteriore competenza al Consiglio del Parco.

Il comma 8 attribuisce al Consiglio del Parco archeologico la facoltà di disporre l'avvio delle procedure per l'acquisizione al demanio regionale, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, di aree o immobili di interesse.

L'articolo presenta alcuni problemi di formulazione.

Dal punto di vista della tecnica normativa, occorrerebbe in primo luogo rinumerare i commi, giacché per un refuso si ripete due volte il numero 3) inficiando così anche la numerazione successiva.

Più in generale, la norma dovrebbe essere rivista in quanto nel modificare gli articoli della legge regionale n. 20/2000 si procede in modo poco razionale; si interviene cioè prima sull'articolo 20 e poi proseguendo nel seguente ordine: articoli 8, 11, 10, 9, 18.

Come accennato, la seconda parte del comma 6 testualmente e tecnicamente non si lega alla

prima.

Circa il comma 7, si potrebbe prevedere di aggiungere una lettera nel comma che individua le competenze del consiglio piuttosto che aggiungere un altro comma all'articolo 9 della l.r. n. 20/2000.

La norma in questione, sebbene non introduca nuove spese per il bilancio regionale, ha effetti finanziari a carico del bilancio dei parchi.

Si segnala che è all'esame della V Commissione un testo di riordino della materia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Articolo A 27

Disposizione per il personale della formazione professionale

Nota

Il comma 1 stabilisce che gli organismi di formazione accreditati, qualora procedano a nuove assunzioni, debbano dare priorità al personale di adeguata qualificazione di cui all'albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione (Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale n. 5586 del 23 settembre 2016 e successivi provvedimenti attuativi), mirando ad offrire una garanzia di continuità occupazionale ai formatori già occupati nelle precedenti attività svolte nel settore della formazione professionale in Sicilia.

Per il mancato rispetto di detta priorità è prevista la sanzione della sospensione o della revoca dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 15 del recente regolamento adottato con decreto dal Presidente della Regione siciliana n. 25 del 2015.

Il comma 2 prevede che in caso di revoca dell'accreditamento, il Dipartimento regionale competente individui un altro o più enti per la prosecuzione dell'attività formativa in corso di svolgimento e che in tale ipotesi sia utilizzato il personale dell'ente destinatario del provvedimento di revoca.

La norma in questione non introduce nuove spese ferme restando le poste previste dalla spesa regionale in materia di formazione professionale.

Articolo A 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6

Nota

L'articolo A28 è un articolo aggiuntivo che propone modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle

istituzioni scolastiche regionali”.

Il comma 1 mira a modificare il comma 4 dell'articolo 7 della suddetta legge regionale aggiungendo una disposizione con la quale viene data agli enti locali territoriali la facoltà di stipulare convenzioni sulla ripartizione degli oneri economici derivanti dall'istituzione di nuovi indirizzi scolastici.

Il comma 2 propone di modificare la lettera a) del comma 4 dell'articolo 9 della suddetta legge regionale al fine di chiarire che la funzione di presidente del collegio dei revisori dei conti spetta al membro nominato dall'Assessore regionale.

La norma in questione non ha effetti finanziari.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo A 29

Disposizioni in materia di impianti di distribuzione carburanti

Nota

La norma impone, nel caso di nuovi impianti e per quelli esistenti oggetto di ristrutturazione totale o qualora si aggiungano uno o più prodotti a quelli già erogati, l'obbligo di erogare anche un prodotto a basso impatto ambientale (GPL o metano) fino al raggiungimento della quota di diffusione individuata al comma 2, ovvero il 25% per ogni singola città metropolitana e il 25% nel restante territorio regionale.

Il comma 5 demanda a un decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive l'individuazione dei criteri di esenzione dagli obblighi in oggetto.

NOTE: si considera opportuna una riformulazione della norma al fine di una maggiore chiarezza della stessa; in particolare, il precetto di cui il comma 5 (che prevede una sorta di regime derogatorio demandandone la disciplina all'Assessore regionale per le attività produttive) dovrebbe precedere il comma 3, che concerne i casi in cui la deroga non è consentita.

La compatibilità comunitaria e costituzionale di quanto previsto appare suffragata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2016.

TABELLA G – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

DIFFERENZE PERCENTUALI RISPETTO GLI STANZIAMENTI 2016

(importi in euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione/ programma	Capitolo	2016 Dati Sic	2017	2018	2019	%
Spese correnti							
BENI CULTURALI E IDENTITÀ SICILIANA							
<i>Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 63, legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, art. 15: "Parco archeologico Agrigento"</i>		377319	0	0	0	0	
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO							
<i>Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 4 - 5 - 9 - 10</i> <i>-"Trasferimenti a amministrazioni locali per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di informazione, istituzione rete di relazione, borse di studio moduli formativi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere"</i>	12-4	182531 (e parte capp. 182533-182534)	92.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
<i>Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere":- Art. 4 - 5 - 9 – 10 -"Trasferimenti a amministrazioni locali per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di informazione, istituzione rete di relazione, borse di studio moduli formativi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere"</i>	12 - 4	182532 (e parte capp. 182533-182534)	48.420,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
<i>Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere"- Art. 7-8: "Trasferimenti a amministrazioni locali private per il finanziamento dei centri anti violenza e per le case famiglia".</i>	12 - 4	183786	278.118,72	16.000,00	16.000,00	16.000,00	

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione/ programma	Capitolo	2016 Dati Sic	2017	2018	2019	%
<i>Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere"- Art. 7-8: -"Trasferimenti a amministrazioni locali private per il finanziamento dei centri antiviolenza e per le case famiglia".</i>	12 - 4	183787	129.150,0	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
<i>Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere"- Art. 9: "Inserimento lavorativo"</i>	12 - 4	182533 Soppresso. Vedi capp. 183531 e 183523	45.980,50	0	0	0	
<i>Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere"- Art. 10 "Formazione"</i>	12 - 4	182534	19.471,08	0	0	0	
<i>Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21 "Comitato di gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili"</i>	12 - 2	312541	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'							
<i>Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 32 "Trasporto anziani"</i>	10 - 2	478105	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
<i>Legge regionale 22 dicembre 2005, n.19, art. 27, comma 6: "Trasporto pubblico locale"</i>	10 - 2	476521	164.027.785,66	157.000.000,00	157.000.000,00	157.000.000,00	
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE							
<i>Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 132: "Fondo di garanzia del personale dipendente della formazione professionale"</i>	15 - 3	318110	6.313.108,62	300.000,00	0	0	

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione/ programma	Capitolo	2016 Dati Sic	2017	2018	2019	%
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA							
<i>Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 118;</i> <i>Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44: "Vigilanza venatoria"</i>	16 - 2	143311	1.092.756,62	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
<i>Legge regionale 9 maggio 2002, n. 2, art. 8, comma 1: "Fondo per potenziare le attività di controllo diretta alla salvaguardia dei prodotti agricoli"</i>	16 - 1	146523	0	0	0	0	
<i>Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26: "Provvedimenti in favore della famiglie delle vittime del mare"</i>	16 - 2	348102	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
SALUTE							
<i>Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art.27; legge finanziaria 11/2010, art. 95: "Farmacie rurali"</i>	13 - 7	413315	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	
TERITORIO ED AMBIENTE							
<i>Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10: "Funzionamento demanio marittimo"</i>	9 - 1	442539	281.403,49	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
TURISMO SPORT E SPETTACOLO							
<i>Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, art. 6: Programma annuale degli interventi e programmazione triennale"</i>	5 - 2	378118	56.441,97	0	0	0	

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione/ programma	Capitolo	2016 Dati Sic	2017	2018	2019	%
Spese in conto capitale							
BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA							
<i>Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 24, comma 11: "Impianti di sorveglianza e misure antiterrorismo nelle zone archeologiche"</i>	5 - 1	776060	0	0	0	0	
ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'							
<i>Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 4: "Ambito territoriale ottimale (ATO) di Caltanissetta ed Agrigento"</i>	5 - 1	612401	0	0	0	0	
<i>Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 7: "Istituzione dell'Agenzia delle acque e dei rifiuti"</i>							
FAMIGLIA POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO							
<i>Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5- LF 0/2017 art. 6: "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei cantieri di servizi già percettori di reddito minimo di inserimento"</i>	15 - 1	712402	12.088.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione/ programma	Capitolo	2016 Dati Sic	2017	2018	2019	%
TURISMO SPORT E SPETTACOLO							
<i>Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 60: "Potenziamento attrezzature sportive"</i>	6 - 1	872825	0	0	0	0	
							Differenza percentuale 2017-2016
<i>Totale stanziamenti rideterminati – Spese correnti</i>			173.488.636,66	159.079.000,00	158.779.000,00	158.779.000,00	-8,31
<i>Totale stanziamenti rideterminati – Spese in conto capitale</i>			12.088.000,00	9.4000.000,00	9.4000.000,00	9.4000.000,00	677,63
<i>Totale stanziamenti rideterminati</i>			185.576.636,66	168.479.000,00	168.179.000,00	168.179.000,00	9,21
<i>Totale ddl bilancio - spese correnti</i>				159.079.000,00	158.779.000,00	0,00	
<i>Totale ddl bilancio - Spese in conto capitale</i>				9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	
<i>Totale ddl bilancio</i>				168.479.000,00	168.179.000,00	9.400,00	
<i>Maggiori oneri - spese correnti</i>				0,00	0,00	158.779.000,00	
<i>Maggiori oneri - Spese in conto capitale</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>Maggiori oneri (+) Minori oneri(-)</i>				0,00	0,00	158.779.000,00	

